

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO CAMPAGNOLI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		ZOPPETTI FRANCESCO	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3	ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
BORTOLANI ed altri: Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (<i>Approvata dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica</i>) (92-B)	3	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	9
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
MENEGETTI GIOACCHINO GIANNI, <i>Relatore</i>	3	Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (3573)	9
		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma, dell'articolo 19, del regolamento, gli onorevoli Andreoni, Lobianco e Urso sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Rinaldi, Micolini e Balzardi.

Discussione della proposta di legge Bortolani ed altri: Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (Approvata dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica) (92-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bortolani, Santanassi, Felisetti, Amadei, Andreoni, Balestracci, Balzardi, Bellini, Bernardi Guido, Borruso, Bruni, Casini Pier Ferdinando, Cavigliasso, Cristofori, Curcio, Meneghetti, Mora, Patuelli, Pellizzari, Radi, Rosini, Sanese, Sanguineti, Vincenzi, Zambon, Zarro, Zoppi, Zuech e Zurlo: « Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici », già approvata dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1984 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 27 febbraio 1986.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, la di-

scussione dovrà vertere sulle modifiche introdotte dal Senato.

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 17 aprile 1986, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, con la seguente osservazione: « Si raccomanda alla Commissione di merito di porre in evidenza in via interpretativa che il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 devono essere intesi nel senso che le spese cui fanno riferimento riguardano il complessivo funzionamento dei consigli a livello nazionale e provinciale ».

L'onorevole Meneghetti ha facoltà di illustrare le modifiche introdotte dalla Commissione agricoltura del Senato.

GIOACCHINO GIANNI MENEGHETTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione è ormai noto a tutti ed è stato modificato dalla IX Commissione permanente del Senato, nella seduta del 27 febbraio 1986, agli articoli 1, 3, 4, 6, 7 e 15.

Invito la Commissione ad approvare le modifiche — non sostanziali — introdotte dalla sua omologa del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla IX Commissione del Senato.

FRANCESCO ZOPPETTI. Concordo con il relatore nel definire non sostanziali le modifiche apportate dalla IX Commissione permanente del Senato ad alcuni degli articoli del provvedimento ora in discussione. Ritengo che l'approvazione di tali modifiche sia un atto coerente con la volontà legislativa che la nostra Commissione ebbe ad esprimere all'unanimità nella seduta del 26 settembre 1984.

Il gruppo parlamentare comunista è dell'avviso che, in questo momento, non

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1986

servano forme od atti di ripensamento circa le finalità di questa proposta di legge avendo sempre tenuto ad affermare la giustezza del riconoscimento della professione di agrotecnico ed a riconoscere la validità del contributo sinora offerto dal coordinamento nazionale degli agrotecnici per l'istituzione di un albo nazionale.

Dunque, nessun rinvio, bensì approvazione delle modifiche apportate dalla Commissione agricoltura del Senato, anche perché talune di esse tendono a facilitare la lettura del testo in discussione.

Con l'accoglimento delle suddette modifiche la nostra Commissione legittimerebbe una giusta richiesta nel rispetto dei principi fondamentali dello stato di diritto ed attribuirebbe un necessario riconoscimento giuridico a tutti quei giovani che, professionalmente qualificati per avere superato l'esame di Stato presso un istituto professionale di Stato per l'agricoltura, siano desiderosi di contribuire come operatori tecnico-pratici allo sviluppo della nostra agricoltura.

Con l'approvazione del testo modificato dal Senato, inoltre, si supererebbe finalmente la discriminazione tra quelli che saranno i futuri agrotecnici ed i periti agrari e si aprirebbe così uno spiraglio alla riforma della scuola secondaria superiore tanto osteggiata dalla democrazia cristiana.

Se, oggi, sta per concludersi positivamente la vicenda della proposta di legge n. 92-B lo si deve anche all'importante convergenza di docenti, studenti e « maturati » degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, da un lato, e parlamentari, dall'altro, che rappresenta un'esperienza da ripetere per altri provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole alle modifiche apportate dalla

Commissione agricoltura del Senato al testo della proposta di legge n. 92.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IX Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo articolo nel seguente testo:

ART. 1.

Il titolo di agrotecnico spetta a coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato presso un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

È abolito il titolo « sperimentale » dei corsi post-qualifica, istituiti con legge 27 ottobre 1969, n. 754, e disposti con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, presso gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura. Con l'entrata in vigore della presente legge i corsi di cui al presente comma perdono il carattere di provvisorietà e divengono stabili.

La IX Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

ART. 1.

Il titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253.

Il titolo di cui al comma precedente abilita all'esercizio della relativa professione.

Pongo in votazione il primo articolo nel testo della IX Commissione permanente del Senato della Repubblica.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo ed alla disciplina degli iscritti sono affidate al consiglio del Collegio.

Il consiglio è composto da cinque membri effettivi, oltre a due supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da sette membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti è compreso fra centouno e cinquecento; da nove membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento.

Il consiglio è eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il consiglio resta in carica due anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il presidente ed il segretario, che esercita funzioni di tesoriere.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del consiglio sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio; convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilità la presidenza spetta al consigliere più anziano.

Il presidente è comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richieda la maggioranza del consiglio ovvero un quarto degli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata quindici giorni prima della data in cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscrit-

to potrà fare ricorso al consiglio del Collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati.

La IX Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

ART. 3.

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo ed alla disciplina degli iscritti sono affidate al consiglio del Collegio.

Il consiglio è composto da sei membri effettivi, oltre a tre supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da nove membri effettivi, oltre a tre supplenti, se il numero degli iscritti è compreso fra centouno e cinquecento; da dodici membri effettivi, oltre a tre supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento.

Il consiglio è eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere.

Il consiglio resta in carica due anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il presidente ed il segretario, che esercita funzioni di tesoriere.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del consiglio sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio; convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilità la presidenza spetta al consigliere più anziano.

Il presidente è comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richieda la maggioranza del consiglio ovvero un quarto degli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata quindici giorni prima della data in cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscritto potrà fare ricorso al consiglio del Collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della IX Commissione del Senato della Repubblica.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui consiglio viene eletto dall'assemblea nazionale, composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali.

Il consiglio nazionale è composto da dieci membri effettivi, oltre a tre supplenti, che vengono eletti tra i componenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio nazionale, convoca e presiede il consiglio. In caso di parità il suo voto vale il doppio.

Il presidente convoca l'assemblea nazionale almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio nazionale ed indice nuove elezioni.

I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il presidente è obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i due terzi dei componenti di esso.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È compito del consiglio nazionale:

a) tenere l'Albo;

b) compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste;

c) determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale un contributo annuo proporzionato al numero dei soci.

La IX Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

ART. 4.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui consiglio viene eletto dall'assemblea nazionale, composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali.

Il consiglio nazionale è composto da dodici membri effettivi, oltre a tre supplenti, che vengono eletti tra i componenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio nazionale, convoca e presiede il consiglio. In caso di parità il suo voto vale il doppio.

Il presidente convoca l'assemblea nazionale almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio nazionale ed indice nuove elezioni.

I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere.

Il presidente è obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i due terzi dei componenti di esso.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È compito del consiglio nazionale:

a) tenere l'Albo;

b) compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste;

c) determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale un contributo annuo proporzionato al numero dei soci.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della IX Commissione permanente del Senato della Repubblica.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata al consiglio del Collegio della provincia in cui l'aspirante intende esercitare la sua attività.

La domanda, in carta da bollo, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di agrotecnico o copia autenticata di esso;

g) attestato del versamento della tassa di concessione governativa di cui al punto d) del precedente articolo.

La IX Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

ART. 6.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata al consiglio del Collegio della provincia in cui l'aspirante intende esercitare la sua attività.

La domanda, in carta da bollo, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma di agrotecnico o copia autenticata di esso;

f) attestato del versamento della tassa di concessione governativa di cui al punto d) del precedente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della IX Commissione del Senato della Repubblica.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

L'iscrizione all'Albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un Albo, ma è consentito il passaggio da un Albo ad un altro.

Gli agrotecnici che esplicano attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero

presso privati, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiuntivo all'Albo.

Gli iscritti in detto elenco possono esercitare le attività di cui all'articolo 11 della presente legge solo per le pratiche e affari concernenti l'ufficio cui sono addetti.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.

Gli iscritti nell'elenco speciale hanno diritto a conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.

La IX Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

ART. 7.

L'iscrizione all'Albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un Albo, ma è consentito il passaggio da un Albo ad un altro.

Gli agrotecnici che esplicano attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'Albo.

Gli iscritti in detto elenco possono esercitare le attività di cui all'articolo 11 della presente legge solo per le pratiche e gli affari concernenti l'ufficio cui sono addetti.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.

Gli iscritti nell'elenco speciale possono conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della IX Commissione permanente del Senato della Repubblica.

(*E approvato*).

Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1, computabili in 100 milioni per ognuno degli esercizi finanziari 1984-1985-1986, si farà fronte a valere per lire 50 milioni sul capitolo 2401 e per lire 50 milioni sul capitolo 2481 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 si farà fronte a valere sugli introiti derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa di cui al punto *d*) dell'articolo 5 della presente legge.

Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro adegua annualmente, con proprio decreto di variazione, l'importo di detta tassa di concessione governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi.

La IX Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

ART. 15.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 si farà fronte a valere sugli introiti derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa di cui al punto *d*) dell'articolo 5 della presente legge.

Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro adegua annual-

mente, con proprio decreto di variazione, l'importo di detta tassa di concessione governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della IX Commissione permanente del Senato della Repubblica.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bortolani ed altri: « Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici » *(Approvata dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica) (92-B):*

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonellis, Balzardi, Barzanti, Bellini, Binelli, Boncompagni, Bruni, Campagnoli, Cocco, Correale, Diglio, Fittante, Ianni, Mondino, Meneghetti, Micolini, Pellizzari, Poli, Rabino, Rinaldi, Toma, Zaniboni, Zoppetti, Zuech.

Seguito della discussione del disegno di legge: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (3573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Legge pluriennale per la attuazione di interventi programmati in agricoltura ».

Ieri si è riunito il Comitato ristretto e si è discusso solo delle procedure, senza entrare nel merito. Proporrò quindi all'ufficio di presidenza una seconda riunione del Comitato ristretto martedì 5 giugno per esaminare gli eventuali emendamenti. Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
